

dossier

XIX Legislatura

Luglio 2024

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937

Atto del Governo n. 172



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – ✎ @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 168



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 231

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

INDICE

PREMESSA	1
Articoli 1-48	1

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	172	
Titolo breve:	Mercati delle cripto-attività	
Riferimento normativo:	Articoli 1 e 19 della legge 21 febbraio 2024, n. 15	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	Camera
	6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede <i>consultiva</i>	
Commissione competente:	4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) in sede <i>osservazioni</i>	VI Finanze XIV Politiche dell'Unione Europea
	5 ^a Commissione permanente (Bilancio) in sede <i>osservazioni</i>	V Bilancio e Tesoro

PREMESSA

L'Atto del Governo n. 172, avente ad oggetto lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937, dà attuazione alla delega contenuta all'articolo 19 della legge n.15 del 2024 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023».

Il regolamento (UE) 2023/1114 entra in vigore il 30 dicembre 2024. Tuttavia, le norme sui *token* collegati ad attività (titolo III) e sui *token* di moneta elettronica (titolo IV) entrano in vigore a partire dal 30 giugno 2024.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto legislativo.

Articoli 1-48

L'articolo 1 individua come oggetto del decreto legislativo l'insieme delle disposizioni necessarie per adeguare e coordinare la normativa nazionale e settoriale a quanto disposto dal regolamento (UE) 2023/1114.

L'articolo 2 riporta le definizioni utili alla lettura del decreto legislativo, rimandando al regolamento (UE) 2023/1114, al TUB e al TUF per le altre definizioni ivi riportate.

L'articolo 3 identifica la Consob e la Banca d'Italia come autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114 indicando la ripartizione delle rispettive competenze.

L'articolo 4 prevede l'attribuzione alla Consob e alla Banca d'Italia di poteri di vigilanza e di indagine, secondo le rispettive competenze, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 1114/2023, dagli atti e dalle norme di attuazione del medesimo e dalle previsioni normative. Si prevede, in aggiunta, che in mancanza di mezzi efficaci in tal senso, le suddette autorità possano richiedere l'intervento di soggetti terzi o autorità pubbliche per far cessare eventuali violazioni.

L'articolo 5 definisce i poteri regolamentari della Consob e della Banca d'Italia stabilendo in quali ambiti ciascuna delle due autorità sia competente ad emanare disposizioni in attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e dal presente decreto.

L'articolo 6 disciplina l'esercizio dei poteri di adozione di provvedimenti cautelari previsti dal regolamento (UE) 2023/1114 attribuendoli alla Banca d'Italia per quanto concerne gli emittenti di *token* di moneta elettronica nonché alla stessa Banca d'Italia e alla Consob nelle altre fattispecie indicate dall'articolo 102 del regolamento (UE) 2023/1114.

L'articolo 7 disciplina gli esposti che i clienti e le altre parti interessate possono presentare in merito alle violazioni del regolamento (UE) 2023/1114. La Banca d'Italia e la Consob sono individuate come autorità competenti a ricevere tali ricorsi.

L'articolo 8 contiene disposizioni che individuano la Banca d'Italia e la Consob come autorità preposte all'esercizio dei poteri di intervento sui prodotti di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) 2023/1114, e ne definiscono gli ambiti di competenza.

L'articolo 9 disciplina le attività di collaborazione e coordinamento tra la Banca d'Italia e la Consob al fine di favorire un esercizio dei poteri loro attribuiti dal presente decreto che tenga conto delle disposizioni e delle raccomandazioni europee, che eviti duplicazioni e sovrapposizioni e che riduca al minimo gli oneri per i soggetti sottoposti al regolamento (UE) 2023/1114. Tali attività devono essere formalizzate mediante protocolli d'intesa. Si prevede la possibilità di attivare forme di coordinamento con l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) per l'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali nonché di individuare forme di collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ai fini di vigilanza e indagine.

L'articolo 10 definisce il ruolo della Banca d'Italia e della Consob nell'attività di cooperazione amministrativa e transfrontaliera con le autorità competenti degli Stati membri nonché con l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), la BCE e le banche centrali nazionali.

L'articolo 11 definisce il ruolo della Banca d'Italia e della Consob nel procedimento di autorizzazione all'emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione dei *token* collegati ad attività. La norma interviene, altresì, su alcuni aspetti della disciplina dei medesimi soggetti emittenti *token* collegati ad attività.

L'articolo 12 reca norme volte a definire le attività di vigilanza sugli emittenti di *token* collegati ad attività da parte della Banca d'Italia e della Consob.

L'articolo 13 indica le Autorità nazionali a cui gli emittenti di *token* collegati ad attività sono tenuti a notificare il *white paper* sulle cripto-attività.

L'articolo 14 reca alcune norme volte a regolamentare il funzionamento dei *token* di moneta elettronica e a specificare la disciplina applicabile agli istituti emittenti *token* di moneta elettronica.

L'articolo 15 precisa i poteri di controllo riconosciuti alla Consob e alla Guardia di finanza nei confronti degli offerenti e delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività o dai *token* di moneta elettronica.

L'articolo 16 descrive le varie procedure di autorizzazione, nonché il ruolo svolto nelle medesime dalla Banca d'Italia e dalla Consob, previste per i prestatori di servizi per le cripto-attività.

L'articolo 17 reca le norme che disciplinano il ruolo svolto dalla Banca d'Italia e dalla Consob nell'esercizio della vigilanza sui servizi per le cripto-attività e i relativi prestatori. Le norme stabiliscono altresì i requisiti necessari previsti per gli esponenti aziendali dei prestatori di servizi in cripto-attività e per i partecipanti al capitale.

L'articolo 18 indica i poteri di vigilanza della Consob in materia di abusi di mercato relativi alle cripto-attività.

L'articolo 19 reca le norme che disciplinano la separazione patrimoniale della riserva di attività di un *token* collegato ad attività dal patrimonio dell'emittente, nonché dalla riserva di attività di altri *token* e dalle attività in cui è investita.

L'articolo 20 reca disposizioni concernenti il piano di rimborso previsto dall'articolo 47 del regolamento (UE) 2023/1114.

Nello specifico, vengono definite le modalità di attuazione del piano sia nell'ipotesi in cui lo stesso sia attuato al di fuori delle procedure di amministrazione straordinaria, di liquidazione o di risoluzione sia nella diversa ipotesi in cui l'attuazione si svolga nell'ambito di una delle procedure medesime.

L'articolo 21 reca disposizioni in materia di sospensione dei rimborsi di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2023/1114.

L'articolo 22 reca disposizioni in materia di liquidazione volontaria degli emittenti specializzati di *token* collegati ad attività.

L'articolo 23 disciplina il potere della Banca d'Italia di rimuovere, al ricorrere di determinate condizioni, la totalità dei componenti degli organi amministrativi e di controllo degli emittenti specializzati di *token* collegati ad attività.

L'articolo 24 reca disposizioni relative all'amministrazione straordinaria degli emittenti specializzati di *token* collegati ad attività.

L'articolo 25 reca disposizioni relative alla liquidazione coatta amministrativa degli emittenti specializzati di *token* collegati ad attività.

L'articolo 26 reca disposizioni concernenti la separazione patrimoniale in merito alla prestazione dei servizi per le cripto-attività e accessori, al fine di tutelare il patrimonio dei clienti, formato dalle cripto-attività e dai fondi loro riferiti, dall'escussione dei creditori dei prestatori di servizi per le cripto-attività o dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario.

L'articolo 27 disciplina il trattamento dei clienti aventi diritto alla restituzione delle cripto-attività nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa dei prestatori di servizi per le cripto-attività.

L'articolo 28 reca disposizioni in materia di liquidazione volontaria dei prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività.

L'articolo 29 reca la disciplina applicabile in materia di crisi dei prestatori specializzati di servizi per le cripto-attività.

L'articolo 30 dello schema introduce il delitto di abusivismo volto a punire chiunque emetta o offra al pubblico *token* di moneta elettronica o collegati ad attività, ovvero presti servizi per le cripto-attività in violazione delle prescrizioni stabilite dal regolamento (UE) 2023/1114.

L'articolo 31 dispone in ordine alle sanzioni amministrative applicabili alla violazione delle norme regolatrici dei servizi relativi alle cripto-attività, contenute nel regolamento (UE) 2023/1114.

L'articolo 32 detta le sanzioni amministrative applicabili per le violazioni punite dalla lettera e) del par.1 dell'articolo 111, del regolamento (UE) 2023/1114, ovvero le violazioni degli articoli da 88 a 92 del medesimo regolamento in materia di informazioni privilegiate, manipolazioni e abusi del mercato.

L'articolo 33 punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate (articolo 89 del regolamento), di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (articolo 90) o di manipolazione del mercato (articolo 91).

L'articolo 34 dello schema di decreto legislativo prevede le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili agli enti e i relativi presupposti applicativi.

L'articolo 35 prevede le sanzioni amministrative applicabili nel caso di condotte non collaborative con le autorità nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta.

L'articolo 36 disciplina l'applicazione delle sanzioni e delle misure amministrative, di cui ai precedenti articoli 31, 32 e 35, per gli esponenti aziendali e il personale dei prestatori di servizi, nonché l'applicazione nei confronti dei medesimi, e delle altre persone fisiche ritenute responsabili della violazione, di misure interdittive.

L'articolo 37 disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative previste dallo schema di decreto in esame.

L'articolo 38 modifica alcune disposizioni riguardanti l'emissione di *token* di moneta elettronica, contenute nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n.

385/1993. Le novelle sono dirette a consentire agli istituti di moneta elettronica di fornire più servizi di quanto già previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 39 effettua un coordinamento tra la disciplina del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (DLgs. N. 58/1998) e il regolamento europeo (UE) 2023/1114.

L'articolo 40 abroga talune disposizioni concernenti l'attività di cambiavalute, a decorrere dal 30 dicembre 2025, fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 45 del decreto legislativo stesso per il regime transitorio che accompagnerà l'implementazione della norma abrogativa.

L'articolo 41 apporta modifiche all'Allegato del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24. L'intervento interessa i mercati delle cripto-attività, con particolare riferimento al *whistleblowing* e alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

L'articolo 42 include gli emittenti di *token* collegati ad attività autorizzati e i prestatori di servizi per le cripto-attività, anch'essi autorizzati, tra gli enti sottoposti a regime intermedio.

L'articolo 43 applica agli emittenti di *token* collegati ad attività regolarmente autorizzati e ai prestatori di servizi per le cripto-attività anch'essi regolarmente autorizzati le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo anche per tali soggetti l'obbligo di applicare i principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati e di applicare le norme previste dal citato decreto legislativo.

L'articolo 44 riguarda la disciplina delle emissioni e della circolazione di strumenti finanziari in forma digitale. Esso modifica in alcuni punti il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, a suo tempo convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52. Le principali modifiche apportate si applicheranno alle procedure di liquidazione e ai registri.

L'articolo 45 disciplina la transizione dall'attuale disciplina della prestazione di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale alla disciplina della prestazione di servizi sulle cripto-attività prevista dal regolamento (UE) 2023/1114.

L'articolo 46 definisce l'attività di monitoraggio, demandate alla Banca d'Italia e alla CONSOB, consistente in un rapporto illustrativo del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della disciplina prevista dal decreto in esame da trasmettere al Comitato FinTech istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle evidenze emerse dal predetto rapporto illustrativo, trasmette alle Camere una relazione.

Gli articoli 47 e 48 contengono la clausola di invarianza finanziaria e disciplinano l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo.

La RT afferma in premessa che il decreto legislativo in esame introduce misure per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (di seguito, "regolamento MiCA" o "MiCAR"), conformemente ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 19 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea» (di seguito «Legge di delegazione europea 2022-2023»).

Il MiCAR definisce un quadro normativo specifico e armonizzato per i mercati delle cripto-attività, non ancora regolamentati da atti legislativi dell'Unione in materia di servizi finanziari, introducendo:

- 1) una definizione ampia di cripto-attività e due sottocategorie di cripto-attività (*token* collegati ad attività o *asset-referenced token* – "ART", e *token* di moneta elettronica

o *e-money token* – “EMT”), con la previsione di un regime *ad hoc* per ciascuna delle due sottocategorie;

- 2) requisiti armonizzati per l’offerta al pubblico, l’ammissione alla negoziazione e la prestazione di servizi in cripto-attività;
- 3) l’obbligo di pubblicazione di un documento informativo armonizzato (*white paper*) in caso di offerta al pubblico o di richiesta di ammissione a negoziazione su una piattaforma di scambio di cripto-attività per le cripto-attività diverse da ART ed EMT;
- 4) obblighi di trasparenza e informativa per l’emissione, l’offerta al pubblico e l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività;
- 5) norme sull’autorizzazione, sulla *governance* e sull’organizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività (*crypto-asset service provider*, “CASP”) e degli emittenti di ART e EMT; introduce, altresì, norme per la tutela dei possessori di cripto-attività e dei clienti dei prestatori di servizi per le cripto-attività;
- 6) misure per contrastare gli abusi di mercato;
- 7) un’architettura di vigilanza nazionale ed europea, individuando, *inter alia*, i poteri delle competenti autorità di vigilanza nazionali ed europee, necessari allo svolgimento dei loro compiti.

MiCAR è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 9 giugno 2023 e sarà applicabile dal 30 dicembre 2024, fatta eccezione per le previsioni di cui ai Titoli III e IV relative ad ART e EMT, che saranno applicabili dal 30 giugno 2024.

Le modifiche introdotte rispondono, quindi, all’esigenza di disporre delle necessarie misure di adeguamento dell’ordinamento italiano al MiCAR, nonché di introdurre un quadro nazionale per i mercati delle cripto-attività, garantendo i necessari interventi di adeguamento della normativa nazionale vigente, in ossequio ai principi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui al richiamato articolo 19 della legge di delegazione europea 2022-2023.

Afferma quindi che conformemente a quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, della legge di delegazione europea 2022-2023, le previsioni normative di cui al presente decreto legislativo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica. Le stesse, pertanto, hanno carattere ordinamentale. Di seguito riporta una sintesi delle disposizioni del decreto in commento, con l’indicazione dell’assenza di riflessi sulla finanzia pubblica.

Il **Titolo I** contiene le «*Disposizioni comuni*» e si compone di un Capo I relativo a «*Oggetto e definizioni*». Nel dettaglio, l’articolo 1 definisce l’*oggetto* del decreto, specificando che lo stesso detti le disposizioni necessarie all’adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento MiCA, e a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti. L’articolo 2 reca le definizioni.

Tutte le disposizioni del Titolo I hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica.

Il **Titolo II** è dedicato all’individuazione delle «*Autorità nazionali competenti, collaborazione tra autorità e poteri*» e, in particolare il Capo I reca le disposizioni per la

«Designazione delle autorità competenti, poteri generali e collaborazione tra autorità», in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera *b*), della legge di delegazione europea 2022-2023, nonché dell'articolo 93 MiCAR.

L'articolo 3 (Autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2023/1114), designa, al comma 1, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 93 MiCAR, individuando nei commi successivi l'articolazione delle competenze delle due Autorità, ferma la competenza della Banca d'Italia relativamente agli emittenti di *token* di moneta elettronica, individuata direttamente dall'articolo 3, paragrafo 1, numero 35, lettera *b*), MiCAR in quanto autorità già designata ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/110/CE sulla moneta elettronica.

L'articolo 4 (Poteri generali di vigilanza e di indagine) provvede a dotare le predette autorità dello strumentario generale di poteri necessario per lo svolgimento delle loro funzioni, integrando il catalogo minimo previsto dall'articolo 94 MiCAR con taluni ulteriori poteri esercitabili nei confronti degli emittenti di ART e EMT e dei *Crypto-Asset Service Providers* (CASP), e ispirati ai poteri di cui le autorità già dispongono nei confronti dei soggetti vigilati in base alla legislazione vigente.

L'articolo 5 (Poteri regolamentari), al comma 1, attribuisce alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di emanare delle disposizioni di attuazione del decreto, anche per tenere conto degli orientamenti adottati dall'ESMA e dall'EBA, nonché disposizioni riguardanti le modalità d'esercizio dei poteri di vigilanza. L'articolato in commento, poi, ai commi 2, 3 e 4 detta le modalità operative di adozione di tali disposizioni di attuazione individuando le modalità di cooperazione tra le due autorità.

Gli articoli successivi disciplinano le forme di coordinamento e cooperazione nazionale e con le autorità competenti degli altri Stati membri. Nel dettaglio, **l'articolo 6** (Provvedimenti cautelari nei confronti di soggetti UE) attribuisce alla Banca d'Italia e alla CONSOB l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 102 MiCAR nei confronti degli offerenti o richiedenti l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività, degli emittenti di *token* collegati ad attività, nonché dei prestatori di servizi per le cripto-attività, sentita l'altra autorità, ferma restando la competenza esclusiva della Banca d'Italia ad esercitare gli stessi poteri nei confronti degli emittenti di *token* di moneta elettronica. Similmente, **l'articolo 8** (Poteri di intervento sui prodotti) attribuisce alla Banca d'Italia e alla CONSOB i poteri di cui all'articolo 105 del regolamento MiCA, sentita l'altra autorità, sui *token* collegati ad attività e sulle cripto-attività diverse dai *token* collegati ad attività o dai *token* di moneta elettronica, ferma restando la competenza esclusiva della Banca d'Italia sui *token* di moneta elettronica. L'articolo precisa, al comma 3, che in ogni caso la Consob è competente per quanto riguarda la tutela degli investitori e l'ordinato funzionamento e l'integrità dei mercati delle cripto-attività e la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario, in linea con il riparto tradizionale delle competenze tra le due autorità di cui all'articolo 5 del TUF. **L'articolo 7** (Esposti) designa la Banca d'Italia e la Consob,

secondo le rispettive competenze, a ricevere gli esposti ai sensi dell'articolo 108 del regolamento MiCA.

Gli **articoli 9 e 10** disciplinano rispettivamente la cooperazione tra le autorità a livello nazionale e transfrontaliero. In particolare, il comma 4 dell'articolo 9, nel prevedere l'individuazione, anche ai fini di cui all'articolo 4, comma 10, di forme di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto verrà attuato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nei Capi successivi del Titolo II sono ulteriormente precisate le competenze delle Autorità e – laddove la competenza delle medesime risulti ispirata al tradizionale riparto basato sul criterio della finalità – sono stabilite le relative forme di coordinamento, parametrata a seconda dell'oggetto su cui verranno ad insistere i poteri di autorizzazione e/o di vigilanza. Inoltre, per una maggiore efficacia dell'attività di vigilanza, la dotazione generale di poteri definita dal Capo I è integrata in ciascun Capo successivo *ratione materiae* con ulteriori strumenti specifici che l'ordinamento ha già messo a disposizione delle Autorità con riferimento ai settori tradizionali della vigilanza finanziaria.

Sul punto evidenzia che la Banca d'Italia ha, ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria e la Consob provvede autonomamente, con forme di autofinanziamento, attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati, alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte. Pertanto, le Autorità sopra indicate provvedono all'attuazione dei compiti di cui al Titolo II del decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Titolo III** è dedicato all'introduzione nell'ordinamento nazionale di disposizioni *ad hoc*, applicabili agli emittenti di ART (**Capo I**) e ai CASP (**Capo II**). Nell'ambito di ciascun Capo si prevede, inoltre, una disciplina speciale per la liquidazione volontaria e per la crisi degli emittenti di ART e dei CASP che non siano assoggettati ad una disciplina speciale in virtù del loro *status* di soggetti già vigilati¹. Tanto in linea con i principi e criteri direttivi contenuti all'articolo 19, comma 2, lettere *m*) e *n*), della legge di delegazione europea 2022-2023.

Ne discende come le disposizioni contenute nel Titolo III abbiano natura ordinamentale e siano applicabili nei confronti dei soggetti sopra indicati, non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **Titolo IV** (Sanzioni) è dedicato all'introduzione di un regime sanzionatorio, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera *g*), legge di delegazione europea 2022-2023, che ha rango penale per le sole violazioni descritte al

¹ Ossia per gli emittenti ART “specializzati” e i CASP “specializzati”, individuati quali emittenti di ART che esercitano solo le attività autorizzate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), MiCAR, nonché le attività connesse e strumentali e prestatori di servizi per le cripto-attività che esercitano solo le attività autorizzate ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera a), MiCAR, salve nonché le attività connesse e strumentali.

Capo I. Per le ulteriori violazioni contemplate dall'articolo 111, paragrafo 1, comma 1, del medesimo articolo si prevede un regime sanzionatorio di natura amministrativa (Capo II).

Con riferimento agli articoli contenuti nel Titolo in commento, si evidenzia che l'**articolo 37** (Applicazione delle sanzioni amministrative) disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative previste, avendo cura di precisare che le sanzioni sono applicate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze come disciplinate dal presente decreto e secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 195 del TUF. Si precisa nel secondo periodo che le sanzioni amministrative previste dal presente capo in materia di emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di *token* di moneta elettronica sono applicate dalla Banca d'Italia secondo la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 145 del TUB. Per le procedure sanzionatorie di competenza della Consob si applica l'articolo 196-ter del TUF.

Sul punto, precisa che le sanzioni disciplinate dal Titolo IV sono di nuova istituzione e, inoltre, che le Autorità sopra indicate provvedono all'attuazione dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, il complesso delle disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **Titolo V** dettaglia le «Modificazioni e integrazioni della normativa di settore e disposizioni di coordinamento» e contiene disposizioni di coordinamento e aventi natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **Titolo VI** reca le «Disposizioni transitorie e finali». Nel dettaglio, il Capo I «Disposizioni transitorie» si compone dell'**articolo 45** che detta la disciplina del (Regime transitorio)», in applicazione dei principi e criteri direttivi contenuti all'articolo 19, comma 2, lettera *i*) della legge di delegazione europea 2022-2023, nell'esercizio dell'opzione prevista dall'articolo 143, paragrafo 3, MiCAR e tenuto conto della nota ESMA citata in epigrafe. La disposizione in commento ha effetti sull'operatività del Registro dell'OAM – Organismo Agenti e Mediatori: la prestazione di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale è infatti attualmente riservata a soggetti previamente registrati presso una sezione speciale di tale registro (i c.d. «*Virtual Asset Service Providers*» o VASP) ai sensi dell'articolo 17-bis, commi 8-bis e 8-ter, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2022. Si evidenzia come l'operatività del suddetto registro è stata assicurata dall'OAM mediante sistemi di autofinanziamento e/o di contribuzione da parte dei soggetti iscritti. Ne discende, che l'applicazione del regime transitorio e la conseguente abolizione della sezione speciale del registro non comporterà né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né variazioni in termini di maggiori entrate per l'erario.

Il **Capo II** del Titolo VI contiene le «Disposizioni finali». In particolare, l'**articolo 46** (Attività di monitoraggio) prevede che la Banca d'Italia e la CONSOB, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmettano al Comitato FinTech istituito

presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-*octies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge giugno 2019, n. 58, un rapporto illustrativo del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della disciplina prevista dal presente decreto. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le Autorità sopra indicate provvedono all'attuazione dei compiti ivi indicati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 47** (Clausola di invarianza) dispone che dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Tanto in linea con quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, della legge di delegazione europea 2022-2023. Infine, l'**articolo 48** regola l'entrata in vigore del provvedimento e detta le disposizioni finali.

Al riguardo, preliminarmente per quanto riguarda Banca d'Italia e Consob, oltre alle considerazioni svolte dalla RT circa la loro autonomia finanziaria, si ricorda che le stesse non sono comprese nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità.

Si evidenzia inoltre che tutto il decreto è soggetto alla clausola di invarianza d'oneri a carico della finanza pubblica prevista dall'articolo 47. Richiamando il comma 6 *bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità, si rileva che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

Con riferimento alle disposizioni in esame che coinvolgono pubbliche amministrazioni: soltanto per l'articolo 9, comma 4, che prevede che la Banca d'Italia e la Consob individuano forme di collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, la RT garantisce che verrà attuato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, pur senza indicarle.

Ciò premesso, si elencano di seguito le disposizioni che prevedono il coinvolgimento di amministrazioni pubbliche e per le quali sarebbero utili chiarimenti in quanto la RT non si sofferma su di esse:

- l'articolo 4, comma 12, dispone che la Consob nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e indagine possa, tra l'altro, collaborare con pubbliche amministrazioni, avvalersi dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 413 del 1991, nonché avvalersi ove necessario dei dati contenuti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, previa stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate e sentito il Garante per la

protezione dei dati personali: sarebbero opportuni chiarimenti sulla realizzazione di tali collaborazioni e utilizzo di banche dati senza nuovi oneri per le amministrazioni coinvolte o che gestiscono le banche dati;

- l'articolo 10, comma 4, prevede che il Ministero della giustizia stabilisca con Consob e Banca d'Italia le modalità di acquisizione di dati in forma anonima e aggregata riguardanti indagini penali, informazioni relative alle sanzioni penali e alle eventuali impugnazioni avverso tali sanzioni: andrebbe assicurato che sia possibile per il Ministero della giustizia realizzare tali comunicazioni avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- l'articolo 15, comma 4, prevede che nell'esercizio dei propri poteri la Consob può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine a essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi: sarebbero utili chiarimenti circa l'assenza di fabbisogni aggiuntivi per la Guardia di finanza per garantire l'espletamento degli accertamenti richiesti dalla Consob;
- l'articolo 25 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della Consob, il potere di disporre la liquidazione coatta amministrativa degli emittenti specializzati di *token* collegati ad attività: andrebbe confermato che il Ministero disponga di risorse adeguate per l'esercizio di tale potere;
- l'articolo 34 prevede che il Ministero della giustizia formuli le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231², sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal titolo IV dello schema di decreto: andrebbero fornite indicazioni sulle risorse di cui dispone il Ministero della giustizia per svolgere le attività citate;
- l'articolo 46 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle evidenze emerse dal rapporto trasmesso da Consob e Banca d'Italia, trasmetta alle Camere una relazione: andrebbe confermato che il Ministero possa svolgere tale compito avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

² L'articolo 6 del d.lgs. n. 231/2001 prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.